



COMUNE DI TENNO

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- ANNO 2011-

A partire dall'01.01.2008 è entrato in vigore un nuovo regolamento. Le aliquote stabilite per l'anno 2011 sono rimaste le medesime ossia:

- A) aliquota del **6,5 per mille** per tutte le unità immobiliari;
- B) riduzione al **4 per mille** per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di coop.edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad **abitazione principale (dimora abituale)**, catastalmente classificata nelle categorie **A1 (abitazioni di tipo signorile)**, **A8 (abitazioni in ville)** e **A9 (castelli, palazzi)**, ed eventuali pertinenze di cui all'art. 6 del Reg. Comunale;
- C) **detrazione di Euro 250,00** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate ai mesi dell'anno in cui tali requisiti esistono;
- D) L'aliquota viene inoltre **ridotta al 2 per mille ai comproprietari di fabbricati**, catastalmente classificati nelle categorie **A1 (abitazioni di tipo signorile)**, **A8 (abitazioni in ville)** e **A9 (castelli, palazzi)**, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale, risultanti invece **dimora abituale di parenti e affini** in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Si rimanda anche al punto n. 3 delle esenzioni).

Importanti novità riguardano le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali per le quali, con il D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, è stata disposta, con alcune limitate eccezioni, l'esclusione dall'ICI a decorrere dal 2008.

Tale esenzione riguarda:

- 1 **le unità immobiliari diverse** da quelle classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (per le quali, se sono abitazioni principali, continua ad applicarsi la detrazione e l'aliquota prevista dal Comune), direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e la propria dimora abituale (devono essere presenti entrambi i requisiti);
- 2 **le unità immobiliari** concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado (figli, figli naturali, suoceri, genitori, generi e nuore), nelle quali il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
- 3 **le unità immobiliari di cui al precedente punto D)** diverse da quelle classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9;
- 4 **le unità immobiliari** possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5 **l'immobile adibito a casa coniugale** del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **non** ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un'altra abitazione principale situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale;
- 6 **l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia** ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata;
- 7 **le pertinenze dell'abitazione principale** classificate catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Le esenzioni di cui sopra non riguardano invece gli iscritti AIRE per i quali si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata (calcolo ICI con aliquota ordinaria e detrazione).

Il termine per la presentazione dell'eventuale comunicazione è il 31 ottobre.

Vigono le medesime agevolazioni previste per lo scorso anno 2008. Tuttavia per maggior chiarezza si riportano i due articoli del regolamento relativi alle agevolazioni ricordando che le stesse sono concesse, **a pena di decadenza**, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro il 31/10/2012, **semprechè le stesse non siano già state inoltrate precedentemente.**

ART. 6 Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 7 Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni che già non usufruiscono dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali soggetti passivi sconteranno le agevolazioni previste per le persone residenti.
3. Abrogato (con D.C. n. 9 dd 19.06.2008)
4. E' inoltre considerata abitazione principale di persone residenti l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
6. Il Consiglio Comunale potrà determinare annualmente aliquote inferiori alla misura minima, per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado e per il coniuge non assegnatario che non possono usufruire dell'agevolazione prevista rispettivamente al comma 1 e comma 3 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Modulistica e Informazioni sono disponibili su internet all'indirizzo www.Gestelsrl.it nella sezione "Modulistica/Normativa".

VERSAMENTI

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato a partire dal 30.06.2011 e comunque entro il 20.12.2011. Il versamento potrà quindi essere effettuato in un'unica rata entro tale periodo, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (Es.: Euro 102,49 = Euro 102,00 - Euro 102,50 = Euro 103,00).

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta è possibile utilizzare **gratuitamente il modello F24** rivolgendosi presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Se invece si utilizza il bollettino il conto corrente il numero è il seguente: **96569744 intestato a GESTEL SRL COMUNE DI TENNO - ICI**. Il versamento può essere effettuato presso tutte le filiali della **CASSA RURALE ALTO GARDA** o per mezzo del **Servizio postale ed il costo è pari ad euro 1,10**.

NON SI FA LUOGO AD ALCUN VERSAMENTO SE IL DOVUTO ANNUO E' INFERIORE O UGUALE A EURO 10,00.